

ORIGINALE

Deliberazione N. **9**

Data **28/03/2022**



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. P.IVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue , addì ventotto del mese di marzo alle ore 19.00 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio Comunale.

Sono presenti alla discussione del presente punto:

			Presenti	Assenti
1	BENASSI MATTEO	Sindaco	X	
2	CODELUPI ANDREA	Vicesindaco	X	
3	SETTI STEFANO	Consigliere	X	
4	NIZZOLI GIULIA	Consigliere	X	
5	CASTELLANI ALESSANDRO	Consigliere		X
6	DATTOLO GIULIA	Consigliere	X	
7	ROSSI MARINA	Consigliere	X	
8	NIZZOLI GIAN LUCA	Consigliere	X	
9	BARIGAZZI MAURIZIO	Consigliere	X	
10	DE VITO CARMELA	Consigliere	X	
11	MARASI EMANUELE	Consigliere		X
12	CONTINO GIUSEPPE	Consigliere	X	
13	COPELLI FABIO	Consigliere		X
			10	3

Partecipano alla seduta gli assessori esterni: Silvia Saracca, Giulia Pisciueneri, Stefania Nizzoli

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Greco Renata, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. BENASSI MATTEO nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il Sindaco dopo una breve introduzione passa la parola al Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo Rag. F. Ferretti che relaziona nel merito dell'argomento in oggetto come da registrazione agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/09/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU di cui all'art. 1, comma 738 della legge 160/2019:

- 1) aliquota 0,5 per cento per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota 1,06 per cento per i fabbricati abitativi ex IACP;
- 3) aliquota 1,06 per cento per i fabbricati abitativi locati a canone concertato;
- 4) aliquota 1,06 per cento per i fabbricati abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il I° grado;
- 5) aliquota 1,06 per cento per altri fabbricati abitativi e altri immobili;
- 6) aliquota 1,06 per cento per i terreni agricoli;
- 7) aliquota 1,06 per cento per le aree edificabili;
- 8) aliquota 0,20 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati;
- 9) aliquota 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui al comma 750 Legge 160/2019.

DATO ATTO che, per l'anno 2021, il Comune di Boretto non ha deliberato le aliquote IMU e che pertanto, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, le aliquote deliberate per l'anno 2020 sono state tacitamente prorogate anche per il 2021;

CONSIDERATO CHE la Legge n. 160 del 2019, all'articolo 1, comma 751, dispone che "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”

PRESO ATTO pertanto che dal 01/01/2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che, ad oggi, il decreto ministeriale di cui al citato comma 756 non è ancora stato approvato;

VISTO CHE l'esenzione dall'IMU degli immobili di proprietà delle imprese costruttrici destinati alla vendita non pregiudica gli attuali equilibri di bilancio, considerato il modesto importo complessivo del gettito di riferimento ed anche tenuto conto dell'evoluzione a rendiconto del gettito definitivo dell'imposta rispetto alle attuali previsioni del bilancio a suo tempo approvato;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto precede, di confermare le aliquote IMU attualmente vigenti, provvedendo a redigerne il nuovo prospetto generale con depennamento della tipologia di imponibilità venuta meno per diretta disposizione di legge, al solo scopo di non indurre in errore i potenziali contribuenti;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi dell'Unione Bassa Reggiana sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
<p>0,5 per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p>ESENTE</p>	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>

<p>ESENTE</p> <p>ESENTE</p> <p>ESENTE</p> <p>ESENTE</p> <p>ESENTE</p> <p>ESENTE</p>	<p>ANZIANI E DISABILI È considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione</p> <p>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>FORZE DI POLIZIA È esente un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. <p>ALLOGGI SOCIALI I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p>1,06 per cento</p>	<p>ALIQUOTE ORDINARIA – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia</p>

	<p>residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
1,06 per cento	<p>ALiquota Ordinaria – Fabbricati Abitativi Locati a Canone Concordato</p> <p>Ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p>
1,06 per cento	<p>ALiquota Ordinaria – Fabbricati Abitativi Concessi in Comodato a Parenti in Linea Retta Entro il I° Grado</p> <p>Ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, <u>la base imponibile è ridotta del 50%</u></p> <p>Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
1,06 per cento	<p>ALiquota Ordinaria Per:</p> <p>ALTRI FABBRICATI ABITATIVI Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).</p> <p>ALTRI IMMOBILI: La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B

	<ul style="list-style-type: none"> • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito (non di pertinenza) • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza) • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. <p>per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 comma 744 Legge 160/2019 - di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7,60‰ quale riserva dello Stato; - 3,00‰ quale quota riservata al Comune
1,06 per cento	<p>ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI</p> <p>-----</p> <p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.L. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
1,06 per cento	ALIQUOTA AREE EDIFICABILI
0,10 per cento	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750 Legge 160/2019</p>
ESENTE	<p>ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>

RAMMENTATO che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all'Unione Bassa Reggiana e che, pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al Funzionario Responsabile individuato dall'Unione, che ha predisposto la presente proposta di deliberazione;

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.u.:

- favorevole, dal Responsabile del Servizio Programmazione e controllo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO di aver verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6, così come disciplinato dall'art.6 bis della legge n.241/1990 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che sul presente atto non occorre il parere dell'organo di revisione dell'ente, in quanto trattasi di una mera conferma delle aliquote già vigenti, tenuto conto delle variazioni di legge che non rivestono carattere di discrezionalità per l'ente;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n.10 (dieci) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

A) DI CONFERMARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,5 per cento	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si</p>

	verifica.
ESENTE	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
ESENTE	<p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>È considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione</p>
ESENTE	<p>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p>
ESENTE	<p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>È esente un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>

<p style="text-align: center;">ESENTE</p>	<p>COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. <p>ALLOGGI SOCIALI I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p style="text-align: center;">1,06 per cento</p>	<p>ALIQUOTE ORDINARIA – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p style="text-align: center;">1,06 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO</p> <p>Ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p>
<p style="text-align: center;">1,06 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL I° GRADO</p> <p>Ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge 160/2019, <u>la base imponibile è ridotta del 50%</u></p> <p>Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio di cui</p>

	<p>alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
<p>1,06 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</p> <p>ALTRI FABBRICATI ABITATIVI Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).</p>
<p>1,06 per cento</p>	<p>ALTRI IMMOBILI: La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito (non di pertinenza) • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza) • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. <p>per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 comma 744 Legge 160/2019 - di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7,60‰ quale riserva dello Stato; - 3,00‰ quale quota riservata al Comune
<p>1,06 per cento</p>	<p>ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI</p> <p>-----</p> <p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma

	3, del citato D.L. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
1,06 per cento	ALIQUOTA AREE EDIFICABILI
0,10 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750 Legge 160/2019
ESENTE	ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.

B) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

C) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) DI DARE ATTO per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge in materia.

E) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – Funzionario Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione Bassa Reggiana;

F) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio competente di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013 e s.m.i.;

G) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art.49.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n.10 (dieci) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.)